



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

**DETERMINAZIONE DEL  
SETTORE 2 TERRITORIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**

**Servizio Fabbricati e Verde Pubblico**

**Nr. 932 DEL 24/10/2025**

Proposta N. 1022/

<b>OGGETTO:</b>	<b>SISMA 2012 - LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA E DEL MURO DI CINTA DELLO STADIO "LOLLI" SITUATO IN MIRANDOLA (MO) VIA CIRCONVALLAZIONE CUP: I89I15000000002 CIG B446EB99E7: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA GTECHNOLOGY DI GHIRIGATTO GIUSEPPE E C. SAS</b>
-----------------	--

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 291 del 11/04/2025 sono stati affidati alla ditta AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via per Concordia, 2, 41039 San Possidonio MO - C.F. e P.IVA: 01412220368 i lavori relativi all'intervento di riparazione con rafforzamento locale della tribuna e del muro di cinta dello stadio "Lolli" situato in Mirandola (MO) via Circonvallazione CUP: I89115000000002 CIG B446EB99E7 per un valore dell'offerta di € 649.764,84 oltre € 90.829,70 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale pari ad € € 740.594,54, IVA 10% esclusa;
- in data 24/04/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori Rep. n.31506 dal Geom. Stefano Zaccarelli in qualità di legale rappresentante della società AEC COSTRUZIONI SRL e dall'Ing. Andrea Lui in qualità di Dirigente del Settore II – Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Mirandola;
- i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 22/05/2025.

Vista l'istanza di subappalto corredata della documentazione descritta di seguito presentata via PEC prot. 0039710 del 25/09/2025 dall'impresa appaltatrice AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via per Concordia, 2, 41039 San Possidonio MO - C.F. e P.IVA: 01412220368 con la quale l'appaltatore chiede ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 l'autorizzazione a subappaltare la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, a favore dell'impresa **Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas** con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292, per un importo complessivo presunto di € 114.181,09 di cui € 2.283,00 per oneri della sicurezza Iva esclusa, ricadente nella categoria OG11.

Accertato che in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le opere rientranti nelle seguenti categorie: "OG2: noli a caldo, scavi e rinterri, demolizioni e rimozioni, trasporto a rifiuto, riparazioni a cucì-scuci, consolidamenti, catene metalliche, opere in cls e c.a., opere edili e di muratura in genere, impermeabilizzazioni, intonaci e tinteggi, opere a secco, pavimenti e rivestimenti, opere da fabbro, opere in materiale lapideo, opere da serramentista in genere, apprestamenti antincendio in genere, sistemazioni esterne, posa di tubazioni e manufatti in genere, opere a verde, segnaletica, fresature e scarifiche, ripristino pavimentazioni bituminose, opere complementari e di finitura in genere, nei limiti previsti dalla normativa vigente e categoria OG 11: noli a caldo, scavi e rinterri, demolizioni e rimozioni, trasporto a rifiuto, impianto idrico-sanitario, impianto termico e di condizionamento, impianti elettrici e speciali, impianti tecnologici in genere, nei limiti previsti dalla normativa vigente

Visto il comma 1 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 "(omissis) *Fatto salvo quanto previsto dall'art 120 co 1, lett d, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*"

Verificato che la richiesta di subappalto alla ditta Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292 corrisponde ad una quota del 69,61% dell'importo contrattuale della sola categoria OG11, non prevalente.

Accertato che AEC COSTRUZIONI SRL contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto sopracitato ha fornito la seguente documentazione richiesta dalla normativa vigente:

- contratto di subappalto sottoscritto tra l'appaltatore ed il subappaltatore;
- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore in corso di validità;
- certificato CCIAA;
- dichiarazione ex art. 94 D. Lgs n .36/2023 e s.m.i.;
- dichiarazione di insussistenza di forme di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto;
- dichiarazione sostitutiva di cui alla L.136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi

- finanziari dei soggetti autorizzati ad operare sui c/c dedicati e numero di conti correnti;
- documentazione di idoneità tecnica e professionale ex D.lgs. 81/08;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) White List di cui all'art.1, comma 53 del D.Lgs. 190/2012;
- dichiarazione di rinuncia al pagamento da parte della stazione appaltante (art.15 Contratto di subappalto);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- ricevuta di rilascio della Patente a Crediti ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Considerato che ai sensi del comma 11 del citato articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente".

Dato atto che nel contratto di subappalto viene indicato il pagamento da parte della società appaltatrice delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore nell'ambito del suddetto contratto, con conseguente rinuncia al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Atteso che, dalla documentazione inviata e dalle verifiche effettuate dall'ente, la società subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di ordine morale e di capacità tecnico-organizzativa necessari per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto, fermo restando che la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'autorizzazione qualora dovesse accertare la mancanza di anche uno solo dei requisiti autocertificati ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023.

Precisato che l'impresa Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'appaltatore, ha espresso esplicita rinuncia al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante e che quindi il pagamento di tali prestazioni sarà a carico dell'appaltatore dei lavori AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via per Concordia, 2, 41039 San Possidonio MO - C.F. e P.IVA: 01412220368.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto relative alla realizzazione di impianti elettrici e meccanici rientrano nel limite di legge, si ritiene ammissibile l'esecuzione dei lavori sopracitati mediante subappalto e, conseguentemente, meritevole di accoglimento l'istanza di subappalto alla ditta Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292.

Rilevato che:

- l'Ufficio competente conformemente a quanto previsto dalla legge, relativamente alla ditta subappaltatrice, ha richiesto agli Enti preposti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- la ditta appaltatrice ha dichiarato che con la ditta subappaltatrice non sussistono forme di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 del Cod. Civ.;
- la ditta subappaltatrice, contestualmente alla firma del contratto di subappalto, ha espresso esplicita rinuncia al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto dall'art. 119 comma 11 del Dlgs 36/23.

Ritenuto che in relazione ai contenuti dichiarati dalla ditta proposta come subappaltatrice, in merito al possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, come si rileva dall'istruttoria e dalla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto sussistono le condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 per autorizzare il subappalto a favore dell'impresa Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292 con le

condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione, poiché la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Fabbricati e Verde.

Individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Arch. Michela Di Leva.

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Acquisito il parere favorevole sul presente provvedimento del Responsabile del Servizio Fabbricati e verde pubblico, arch. Michela di Leva.

Visti:

- l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 19 dicembre 2024 d'approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 19 dicembre 2024 d'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15 gennaio 2025 d'approvazione del Piano Esecutivo Gestione 2025-2027

## **D E T E R M I N A**

richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

1. di autorizzare il subappalto relativo all'intervento di riparazione con rafforzamento locale della tribuna e del muro di cinta dello stadio "Lolli" situato in Mirandola (MO) via Circonvallazione, a favore dell'impresa Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292 per un importo complessivo presunto di € 114.181,09 di cui € 2.283,00 per oneri della sicurezza, Iva esclusa, ricadente nella categoria OG11;
2. di autorizzare la quota complessiva di subappalto che ad oggi corrisponde al 69,61% e pertanto risulta inferiore al limite massimo di subappalto ricadente nella categoria OG11;
3. di dare atto, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici di competenza del subappaltatore;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:
  - obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore ed i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate; - obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 119 del D.lgs 36/2023 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori affidati;
  - ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;
  - qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere

- fatta valere unicamente nei confronti dell'appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- obbligo dell'appaltatore di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare per ogni variazione che dovesse sopraggiungere nel corso dei lavori e che originasse una modifica delle condizioni espresse e autorizzate nel presente atto;
  - di trasmettere il PSC all'esecutrice (art. 101, comma 2 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 96, comma 2 del D.lgs 81/2008);
  - di verifica del POS dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio POS e quello delle altre esecutrici (art. 101, comma 3; art 97, comma 3 del D.lgs 81/2008 e art. 119, comma 15 del D.lgs 36/2023);
  - di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del POS della ditta esecutrice in originale verificata ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione dei lavori (art. 92, comma 1, lett. b) del D.lgs 81/2008 e art. 101, comma 3 del D.lgs 81/2008).
5. di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 119, comma 6, D.Lgs. 36/2023 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  - l'appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  - ai sensi dell'art. 119, comma 12, ultimo capoverso, D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;
  - nel caso i requisiti dichiarati di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 non risultassero confermati in esito ai controlli da eseguirsi in capo al Servizio Contratti e Appalti Pubblici, sarà adottato apposito atto di revoca dell'aggiudicazione dell'incarico in oggetto;
6. di dare atto che i codici dell'intervento sono i seguenti: CUP: I89I15000000002 - CIG B446EB99E7;
7. di dare atto che la ditta Gtechnology di Ghirigatto Giuseppe e C. Sas con sede in Ceneselli (RO) via Fabio Filzi n.532, C.F. e P.IVA 01537150292, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'appaltatore, ha espresso esplicita rinuncia al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante e che quindi il pagamento di tali prestazioni sarà a carico dell'appaltatore dei lavori AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via per Concordia, 2, 41039 San Possidonio MO - C.F. e P.IVA: 01412220368;
8. di dare atto che dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale;
9. di subimpegnare la suddetta spesa di € 125.599,20 al capitolo 601213/1 "RIPRISTINO TRIBUNA STADIO DI CALCIO LOLLI: SPESA LAVORI COMPETENZA", CUP I89I15000000002, Cdc 0622, PCF 2.02.01.09.016, CIG B446EB99E7, Codice Obiettivo: 2016\_LPOP\_043;
10. di comunicare il presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore, al Direttore dei Lavori al fine di effettuare i successivi adempimenti di rispettiva competenza previsti dalla normativa di settore vigente;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Mirandola, area Amministrazione Trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
12. contro il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione dinnanzi al tribunale ordinario nei termini di prescrizione;

13. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

#### ANNOTAZIONI CONTABILI

La spesa in oggetto di € 125.599,20 trova imputazione all'impegno n. 2026/25 sub 5, previa riduzione del sub 1, al capitolo 601213/1 "RIPRISTINO TRIBUNA STADIO DI CALCIO LOLLI: SPESA LAVORI COMPETENZA", CUP I89I15000000002, Cdc 0622, PCF 2.02.01.09.016, CIG B446EB99E7, Codice Obiettivo: 2016\_LPOP\_043.

Il Dirigente

**LUI ANDREA**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)*